



Domenico Amoruso
Notaio

Repertorio N.13.619

Raccolta N.10.174

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore sedici;

- 5 novembre 2021 -

In Conversano, alla via San Benedetto n.18, presso la sede sociale della Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)", ove richiesto;

innanzi a me dottor Domenico Amoruso, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

è presente

MASTROLEO GIANVITO, nato a Conversano (BA) il 17 agosto 1935 e domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)", con sede in Conversano, alla Via San Benedetto n.18, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Riconosciute con provvedimento del Prefetto di Bari n.60/P in data 6 ottobre 2010, con provvedimento del Presidente della Regione n.134 in data 27 dicembre 2003 e, inoltre, nel Registro ONLUS in virtù di Provvedimento del Direttore Regionale della Puglia, Agenzia delle Entrate, prot. n.28121 in data 29 maggio 2006 (c.f.: 93292400723).

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l'assemblea straordinaria dei soci ordinari della suddetta Fondazione, convocata con avviso spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 12 ottobre 2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art. 17 dello Statuto Sociale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, lo stesso signor Gianvito Mastroleo, il quale, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita e può, quindi, validamente deliberare essendo presenti:

- del Consiglio di Amministrazione: lo stesso Presidente ed i signori Daniela Mazzucca, Giuseppe Manzari e Marco Panara, Consiglieri;

- nonché i seguenti soci:

1) Soci pubblici: Regione Puglia (in persona di Vincenzo Lavarra), Comune di Conversano (in persona di Carlo Gungolo), Comune di Mola di Bari (in persona di Graziana Loiotine); Comune di Barletta (in persona di Santa Scommegna); Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari (Giuseppe Rizza);

2) Soci privati: Giuseppe Rotolo; Soci privati fondatori: Giuseppe Polito e Francesca Maria Intini (entrambi per delega al signor Giuseppe Rotolo); Soci ordinari privati: Florenzo D'Ambruoso, Pietro D'Argento, Francesco Errico, Cinzia Lagioia, Giovanni Manco, Gianluigi Rotunno, Anna Totaro, Carlo Gungolo e Giuseppe Manzari.

Registrato a BARI

il 19 novembre 2021

al n. 51195/1T



Le deleghe vengono ritirate dal Presidente per essere conservata agli atti della Fondazione.

Preliminarmente alla discussione il Presidente dà atto che, per mero errore materiale, nella predetta convocazione è stato richiamato l'"Articolo 17" dello Statuto, anziché l'Art. 16, che effettivamente sarebbe la norma da modificare.

Peraltro, tale svista risulta evidentemente superata dalla circostanza che gli associati ed i membri degli Organi della Fondazione hanno ricevuto - stesso mezzo della convocazione - il nuovo testo completo con la modifica proposta, comparato al testo attualmente vigente.

Dichiarandosi, dunque, tutti i presenti bene edotti sull'argomento da trattare, il Presidente mi richiede di fungere da segretario per verbalizzare i lavori assembleari.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che la Regione Puglia ha richiesto, per continuare ad assicurare la propria adesione alla Fondazione, la modifica dell'articolo 16 dello Statuto, nel senso di ivi prevedere che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia di provenienza pubblica.

All'uopo, il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, contenente la proposta modifica, che, se approvato dall'assemblea, potrebbe d'ora in avanti disciplinare la vita della Fondazione.

Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente in assemblea.

Effettuata la votazione in ordine alla suddetta proposta, il Presidente dà atto che, dopo breve discussione, l'assemblea alla unanimità, per alzata di mano, ha deliberato di:

- modificare l'articolo 16 dello Statuto, in conformità alla proposta del Presidente, approvando conseguentemente il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, come allegato sub "A";
- autorizzare il Presidente ad apportare al nuovo statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o variazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Fondazione.

Richiesto ho redatto il presente atto del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, occupa quattro facciate intere e quanto della quinta fin qui di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to Gianvito Mastroleo

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.

STATUTO

ART. 1

E' costituita la Fondazione "Giuseppe DI VAGNO (1889-1921) - ONLUS", persona giuridica riconosciuta, iscritta nel Registro relativo con provvedimento dell'Ufficio territoriale del Governo (Prefettura di Bari) n. 60/P del 6 ottobre 2010, e del Presidente della Regione del 27 dicembre 2003, n.134 Reg. pers. Giur., e nel Registro ONLUS con Provvedimento del Direttore Regionale della Puglia - Agenzia delle Entrate - prot. n.28121 in data 29 maggio 2006.

La Fondazione ha sede legale in Conversano (Bari) presso l'ex Monastero di San Benedetto, ma con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere istituite sedi operative o secondarie in altre città.

ART. 2

Oggetto e finalità


La Fondazione, partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE, non si propone finalità di lucro, in quanto organizzazione non lucrativa ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

La Fondazione, nel rispetto di tutte le culture politiche e confessioni religiose, professa i valori del costituzionalismo democratico e della laicità dello Stato, promuove, sviluppa, sostiene e diffonde i valori del Socialismo democratico, riformista, di tradizione europea e dell'antifascismo, valorizza tutte le forme della cittadinanza in ogni modo organizzata e rappresentata.

La Fondazione persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati.

A tal fine può:

1. Svolgere attività di studio, ricerca e formazione sui problemi inerenti alla convivenza sociale e civile, le politiche sociali, dell'economia e lavoro, giurisdizione e finanza, comunicazione, pubblicità e servizi, ambiente e territorio e più in generale le discipline politiche economiche e sociali con riferimento anche, ma non solo, alla cultura del Socialismo contemporaneo, italiano ed internazionale;
2. Promuovere, organizzare e realizzare programmi d'istruzione e formazione per garantire opportunità di studio e d'inserimento professionale collaborando, ove possibile, con Enti, Regioni, e Istituti Nazionali e Internazionali;
3. Svolgere attività culturali volte a favorire la diffusione di un'innovativa cultura d'impegno sociale e di solidarietà;
4. Contribuire alla formazione tecnico-professionale superiore di giovani che hanno seguito o intendono seguire studi a livello universitario e post laurea, nei settori di cui innanzi;



5. Programmare, organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale, di comunicazione proprie o di terzi, utili al conseguimento dei fini ed attinenti alle attività della Fondazione.

Rientra inoltre nelle finalità istituzionali della Fondazione:

I. Promuovere la ricerca storica con particolare riferimento alle regioni meridionali, con metodologia interdisciplinare ed individuando come settori d'interesse e d'indagine:

a) la storia politica e sociale in Puglia nel secolo XX, la nascita del movimento sindacale, le lotte contadine, i movimenti operai, l'organizzazione moderna dei partiti, la trasformazione dei rapporti di lavoro, fenomeni emigratori;

b) lo studio e la ricerca dei fenomeni e dei fattori che storicamente hanno assunto interesse ed incidenza nello sviluppo della realtà economica, sociale e culturale della Puglia e d'altre Regioni.

II. Organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione e d'aggiornamento; indire e gestire premi di studio e di ricerca.

III. Organizzare, riordinare e gestire l'Archivio storico di Partiti e di uomini di cultura, dando priorità agli Archivi dei democratici della Puglia, a partire dal proprio dichiarato di rilevante interesse storico con decreto della Soprintendenza prot. n. 2771, CI 34.22.07/51 del 3 ottobre 2018 e successive integrazioni; allestire la Biblioteca anche nella versione di Community Library, mostre, spettacoli, eventi culturali.

IV. Curare la pubblicazione di giornali o riviste periodiche o monotematiche volte a promuovere gli ambiti tematici di cui innanzi, la diffusione dei risultati e delle ricerche effettuate in proprio e da terzi.

In particolare, ai sensi e nel rispetto della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e successive modifiche fra l'altro, ha lo scopo di promuovere:

I. strumenti applicativi della legislazione sociale, per la riforma del *welfare state* secondo il criterio della promozione complessiva della persona umana;

II. tramite progetti mirati, il diritto alla salute sia come bene individuale che collettivo;

III. i valori ed i diritti dell'uomo di cui alla dichiarazione dell'ONU;

IV. la cultura della solidarietà e forme di volontariato, ispirate alla relativa carta dei valori, che concorrano alla crescita della partecipazione solidarietà e della responsabilità.

La Fondazione infine potrà:

1. svolgere ogni tipo d'operazione mobiliare ed immobiliare, chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma assumere partecipazioni in via non prevalente in società o enti,

promuovere enti associativi, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo;

2. promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoga, ed in particolare con le "Fondazioni partecipate" della Regione Puglia, azioni di comunicazione cartacea e social, manifestazioni, atte anche a farla conoscere presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta di fondi necessari per la sua attività;

3. sostenere nel rispetto e nei limiti della legge anche finanziariamente Associazioni e movimenti che hanno finalità comuni alle proprie;

4. realizzare e/o assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto;

5. In quanto Fondazione Partecipata della Regione Puglia, concorre alla realizzazione dei piani regionali per lo sviluppo della Cultura, a partire da Piiil adottato con L.R. n.6 del 29 aprile 2004 e Deliberazione della Giunta Regionale del 19 marzo 2019 n.543 con le altre "partecipate" ed è riferimento di aggregazione di altre Istituzioni e associazioni di livello territoriale aventi finalità di tutela della Memoria e di ricerca storica.

ART. 3

Le finalità di promozione culturale e di solidarietà sociale di cui al precedente articolo sono perseguite fra l'altro attraverso il Premio di Ricerca Giuseppe Di Vagno, istituito con Legge 15 giugno 2015 n. 86 e, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da Istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici.

ART. 4

La Fondazione persegue le finalità istituzionali collegandosi in Italia e nei Paesi europei con Istituti universitari, con Enti pubblici, con organizzazioni pubbliche o private di ricerca e studi, stipulando convenzioni per l'organizzazione d'iniziative comuni, per lo scambio d'informazioni e per altre forme di collaborazione, anche ai fini della migliore formazione dei beneficiari delle attività di ricerca.

ART. 5

Risorse materiali

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) il patrimonio;
- b) il fondo di gestione;
- c) ogni altro cespite non espressamente previsto.

ART. 6

Il Patrimonio della Fondazione Di Vagno è costituito dalla

Biblioteca e dall'Archivio storico di cui alla Perizia asseverata con giuramento in data 18 febbraio 2005 e successivi accrescimenti, oltre che dalla somma €. 40.000 (quarantamila) conferita in data 18 febbraio 2005 iscritta a bilancio per questa specifica destinazione, nonché da elargizioni o contributi di enti e privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Per l'espletamento delle attività correnti e la realizzazione dei progetti la Fondazione provvede con apposito fondo di gestione costituito da:

- a) quote annuali versate dal Ministero dei Beni Culturali e soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo;
- b) quote annuali versate dai soci aderenti;
- c) altre quote da chiunque versate a titolo d'incremento del fondo;
- d) proventi del patrimonio e delle disponibilità finanziarie, proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali della Fondazione medesima;
- e) finanziamenti a qualsiasi titolo concessi da Enti pubblici o istituzioni private ed espressamente destinati dal Consiglio d'Amministrazione, comprese le donazioni e liberalità di cui all'Art. 769 e segg. Codice Civile.

ART. 7

Soci

I soci della Fondazione si distinguono in:

- a) **ordinari**: i soci fondatori a tutto il 2005 e tutti gli altri, pubblici o privati, che facciano richiesta e che siano ammessi come tali dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) **aderenti**: privati cittadini, associazioni, istituzioni pubbliche che facciano richiesta al Consiglio d'Amministrazione;
- c) **onorari**: privati cittadini che per particolari meriti verso la società civile o verso la Fondazione siano riconosciuti ed ammessi come tali dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera insindacabilmente sull'ammissione dei soci.

Per gli adempimenti di cui all'art. 11 (elezione organi ed approvazione bilanci, modifica statuto, scioglimento della Fondazione) hanno diritto di voto solo i soci ordinari.

ART. 8

Organi della Fondazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio d'amministrazione
4. Il Segretario Generale
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 9

Assemblea dei Soci.

Per discutere e deliberare gli indirizzi di massima ed i

programmi delle attività della Fondazione l'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga il Presidente o il Consiglio d'amministrazione.

Tutti i soci ordinari, pubblici o privati, iscritti nel libro dei soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

E' consentito di farsi rappresentare nell'Assemblea ma solo da altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le astensioni dal voto, siano esse volontarie od obbligatorie, l'allontanamento dei partecipanti non hanno rilevanza sulle maggioranze richieste ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 10

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante invio a ciascun socio di lettera raccomandata o ogni altra comunicazione anche telematica idonea ad assicurare certezza di ricezione, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale) della riunione medesima e l'elenco degli argomenti da trattare, salvo che l'avviso di convocazione non disponga diversamente; l'adunanza di seconda convocazione s'intende fissata nello stesso luogo ed ora, per il giorno successivo a quello della prima.

L'Assemblea plenaria, e cioè quella nella quale siano presenti o rappresentati per delega tutti i soci e siano intervenuti tutti gli altri amministratori in carica ed i componenti effettivi in carica del Collegio dei Revisori dei Conti, si reputa regolarmente costituita, anche se non siano state osservate le formalità suddette.

ART. 11

L'Assemblea dei soci ordinari deve essere convocata almeno una volta l'anno e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea medesima:

- a) approva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) elegge alla data i Consiglieri d'amministrazione ed i Revisori dei conti di propria spettanza;
- c) elegge il Presidente Onorario della Fondazione;
- d) approva il regolamento d'attuazione delle disposizioni del presente statuto;
- e) ratifica l'ammontare delle quote;
- f) ratifica la misura delle spese da rimborsare agli amministratori e ai revisori dei conti, ove deliberate.

L'assemblea dei soci ordinari riunita in seduta straordinaria, quando richiesta, delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;



b) lo scioglimento o la liquidazione della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio residuo disponibile.

ART. 12

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza o dei due terzi a seconda se ordinaria o straordinaria.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza, se ordinaria e dei due terzi, se straordinaria.

ART. 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso d'assenza o impedimento, nell'ordine dal vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, non necessario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario o Notaio.

ART. 14

Presidente onorario.

E' eletto dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria, individuandolo tra le personalità che siano distinte per il contributo assicurato alla Fondazione ovvero in favore della Cultura a livello nazionale o internazionale; dura nella carica a vita o fino a rinuncia.

Partecipa di diritto all'assemblea dei soci e alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Se richiesto dal Presidente esprime voto solo consultivo. Può essere delegato dal Presidente a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi o pubbliche iniziative di suo interesse.

ART. 15

Presidente

E' eletto dal Consiglio d'amministrazione fra i soci ordinari ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente in particolare:

- a) rappresenta la Fondazione in ogni sede;
- b) provvede agli atti d'ordinaria amministrazione;
- c) provvede agli atti urgenti comportanti una spesa non superiore a €. 5.000 (cinquemila);
- d) stipula contratti e convenzioni;
- e) assume e licenzia il personale;
- f) esegue le deliberazioni adottate dal C.d.A.;
- g) cura i rapporti di collaborazione e di cooperazione con i Presidenti delle "Fondazioni Partecipate" della Regione Puglia.

Il Presidente, entro un mese dalla data d'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea ordinaria dei soci trasmette alla Regione, ai soci pubblici ed a chiunque altro sia richiesto una copia del verbale dell'assemblea e di tutti gli atti sottoposti al suo esame.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i Consiglieri un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento, o nelle materie eventualmente delegate.

Presidente e Vice durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 16

Consiglio d'Amministrazione.

La Fondazione, conservando la sua natura di "persona giuridica privata riconosciuta", è retta da un Consiglio d'amministrazione composto da undici consiglieri, anche non soci, che tiene in conto il rapporto di genere. Ne fanno parte di diritto un rappresentante designato dal Presidente della Regione Puglia, il Sindaco di Conversano o suo delegato, il Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato; tre componenti eletti tra i rappresentanti dei Comuni soci, assicurando fra loro il più possibile la rotazione. Dei cinque consiglieri rappresentanti la platea dei soci privati almeno uno è eletto fra i soci fondatori.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, un rappresentante designato dalla Famiglia Di Vagno o dai discendenti.

È riservato all'Assemblea dei soci ordinari modificare la composizione del Consiglio purché sia sempre assicurata la maggioranza fra i soci pubblici.

In via ordinaria il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con preavviso scritto anche telematico di sette giorni.

In via straordinaria o d'urgenza è convocato, con lo stesso mezzo ed anche *ad horas*, per iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le convocazioni sono estese al Presidente Onorario e al Collegio dei Revisori dei conti che possono partecipare alle riunioni del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) ha la responsabilità politico-culturale e economico-finanziaria della gestione ordinaria della Fondazione, predispone programmi generali delle sue attività,

avvalendosi ove necessario di consulenti e specialisti, e delle singole iniziative;

b) esamina e delibera sulle domande d'ammissione, nei limiti dei principi fissati dall'assemblea e dal presente Statuto;

c) sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile, l'inventario e il conto della gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del C.d.A. e del Collegio dei Revisori, e una relazione programmatica dell'attività da svolgere nell'anno ed il corrispondente bilancio preventivo;

d) il progetto di bilancio dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre e corredato dalla relazione del C.d.A. è trasmesso al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea;

e) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi d'urgenza;

f) nomina il Comitato scientifico, con funzione d'organo di consultazione sulle attività e sui programmi culturali fondamentali della Fondazione;

g) può nominare Consulenti tecnici scientifici per singoli progetti ed approva i piani di lavoro da loro eventualmente predisposti;

h) delibera i compensi e gli stipendi per il personale ed i collaboratori;

i) approva lo schema delle convenzioni in cui è parte la Fondazione, e degli eventuali contratti da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

j) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;

k) può nominare un Segretario Generale;

l) delibera su ogni altra materia d'interesse della fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea;

m) può nominare responsabili di progetti o di settore ai quali delegare anche la responsabilità amministrativo contabile.

E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano fissate per Legge o effettuate a favore di altre Fondazioni non lucrative che per legge, statuto o regolarmente facciano parte e della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

Il Segretario Generale è nominato e confermato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta d'insediamento, su proposta del Presidente; con loro coadiuva nella gestione della Fondazione e ne esegue le disposizioni; provvede a

tutti gli atti obbligatori, anche verso le Pubbliche Amministrazioni, che non spettino ad altri organi o uffici; propone ed istruisce i provvedimenti, cura le iniziative che siano proprie o anche solo utili alla Fondazione; sovrintende al personale e propone tutti i provvedimenti che lo riguardino; dispone, ove necessario, la sospensione cautelare e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali sanzioni disciplinari.

Svolge la funzione di Segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblee dei soci e ne redige i verbali.

ART. 18

Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

I revisori effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Uno degli effettivi è designato dal Presidente della Regione e nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio d'Amministrazione, depositando atti ed allegati presso la sede della Fondazione che, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, devono essere a disposizione di tutti i soci.

ART. 19

Comitato scientifico

Per corrispondere alle finalità proprie della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato scientifico in numero variabile i cui componenti sono individuati tra personalità riconosciute e di elevato rilievo della Cultura, con il compito di proporre alla Fondazione attività o singole iniziative, di verifica della natura scientifica del lavoro di studio e di ricerca, ma anche di promozione culturale svolto dalla Fondazione, sottoponendo propri suggerimenti o raccomandazioni.

Nomina al suo interno un Presidente e un Coordinatore, dura in carica cinque anni e può essere integrato o modificato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

La funzione, che è rinnovabile, è svolta a titolo gratuito ed è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi della Fondazione.

ART. 20

Revoca e incompatibilità

Tutti i componenti degli Organi collegiali previsti dal presente statuto possono essere revocati in qualsiasi momento

dall'organo che li ha nominati o eletti, con le stesse norme per la nomina o elezione.

La funzione di Consigliere, come quella di Presidente, della Fondazione, di Presidente o componente del Collegio dei Revisori, è svolta a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso di spese per il raggiungimento della sede sociale.

E' fatto salvo il rimborso delle spese per attività istituzionali fuori sede.

Ciascuna di queste funzioni è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo o ufficio all'interno della Fondazione.

Il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

ART. 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con quello solare.

ART. 22

Il presente Statuto è stato redatto con riferimento alle norme previste per le personalità giuridiche formalmente riconosciute, essendo stata la Fondazione iscritta nel relativo registro con provvedimento dell'Ufficio territoriale del Governo (Prefettura di Bari) n. 60/P del 6 ottobre 2010.

Il rappresentante legale della Fondazione eseguirà tutte le formalità ed eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte al presente Statuto che fossero richieste dalla competente Autorità in relazione agli adempimenti previsti dal codice civile e dalle altre leggi speciali in materia.

ART. 23

Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i componenti del Consiglio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa i beni della Fondazione che residuano dopo esaurita la liquidazione ad opera dei liquidatori devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altra Fondazione non lucrativa con finalità analoghe alla Fondazione Di Vagno.

ART. 24

Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme contenute nel codice civile e leggi speciali in materia.

F.to Gianvito Mastroleo

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.

Copia conforme all'originale, riprodotta su n. 12

fasc. 1, che si rilascia per uso...COMPETENTE

Bari, 19 NOVEMBRE 2021

